

REGOLAMENTO (CEE) N. 3835/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3817/90 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3817/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3773/91 (5), fissa i massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame per il 1992; che occorre fissare tali massimali per il 1993;

considerando che, per facilitare il commercio con il Portogallo delle uova destinate al consumo, è opportuno

aumentare le quantità massime che possono essere richieste in una settimana da uno stesso operatore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3817/90 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, primo trattino, il quantitativo di « 20 t » è sostituito da « 60 t ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(4) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 36.

(5) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 34.